

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/26 del 22.6.2021

Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Premessa

Riferimenti nometivi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiuntutorau";
- art 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta variazione al bilancio 2019 2021
 e disposizioni varie.";
- art 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, m 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20
 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid 19 e ulteriori variazioni di bilancio";
- art 3 conmi 3 4 5e 6della Legge regionale 25 febbraio 2021, n 4 "Legge di stabilità 2021".

Il presente documento detta Linee guida concernenti le modalità di attuazione:

- della legge regionale n 18/2016 recarte "Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudutonaui" per il triennio 2021-2023 (Parte I);
- e degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid 19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n 4/2021 (Parte II).

Parte Prima - REIS

1. I principi generali e i requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016

Tale noma prevede che l'erogazione del sussidio econonico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto direlusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di poventà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafio 5 di questo documento¹.

1/18

¹ Aisensidell'art 2, comma 5 della legge regionale n 18/2016



Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art 3 della LR. n 18/2016 e s.mf. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere impossesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE contente³) fino a euro 12000,
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40000,
- un valore del patrimorio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8000, accresciuta di euro 2000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, i predetti massimali sono ulterio mente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente incondizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli irrilvidui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9360 e euro 12000 rientranti mella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, domanno avere un valore ISR (irrilcatore della situazione reddituale⁴) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat⁵, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà arruale
1 comparente	960	65697	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	1313940
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2080,40	2496480
6comparenti	2,16	2365,09	28381,08
7e più componenti	2,40	2627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio economica, anche a causa degli effetti legati alla pandenia Covid 19

². "Possono accedere alla misura i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.".

³ A partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28 bis del Decreto legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE conente qualca si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indernitari nonvientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno opiù componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casì ISEE conente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato La normativa vigente prevede inditre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'armo precedente, qualca vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE conente da individuasi, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è attudinente invia di emanazione.

^o <u>Povertà in Italia Anno 2019 (istat it)</u>



e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE cidinario, può essere utilizzato anche l'ISEE conente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE conente non si prenderà inconsiderazione il valore ISR.

Peraccedere al REIS, inoltre, è necessario de ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale infavore delle persone con disabilità);
- navie imbarcazioni da diporto (art 3 c.1, Dlgs. 171/2005).
- 1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 germaio 2019 n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mazzo 2019 n 26 all'art 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadiranza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di amorizzare i due strumenti, quello razionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- il Rdc e il REIS sono incompatibili pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
- 2 l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti combiani:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domenda,
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedune ai sensi della L.R. n 18/2016 e s.mi. e delle presenti Linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo lungo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo lungo, una scala di sub priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo

Al fine di assicuare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid 19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE comente che ha una validità di 6 mesi, il REIS venà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso



Priorità 1

ISEE euro 0 - 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro <i>27</i> 5
2	euo2100	еню 350
3	euo2550	euro 42 5
4e superioria 4	euro 2730	euo 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 - 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro300
3	euro 2 <i>2</i> 50	euro 375
4e superioria 4	euro 2430	euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 - 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 84 0	euro 140
2	euro 1. <i>2</i> 90	euo <i>2</i> 15
3	euro 1.740	ено290
4e superioria 4	euro 1.920	euro 320



Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	елю90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4e superioria 4	euro 1.620	елю270

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'internodi ogni priorità ISEE, le riscuse sono crogate in base alle seguenti sub priorità:

- 21 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 22 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 23 famiglie composte da una opiù persone over 50 configli a carico disoccupati;
- 24 copie sposate ocopie di fatto registrate, consiventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non albiano superato i 40 anni di età;
- 25 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

2. Deroghe

21 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti riscuse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità conispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2

22 Soltanto nei confionti dei nuclei familiari percettori del Rdc conminori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 21 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, conispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 opiù conponenti adulti	елю 100	Limite di accessoper l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 21



Nuclei con 1 minure	euro 200	
Nuclei con 2 minui	euro 300	Limite di accessoper
Nicki con 3 minui	euo 400	lintegazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 22
Nucki can4opiùmimi	euo 455	ungaua µiis≈≈

Esempi

- Se un nucleo familiare composto da 1 componente, con un ISEE pari a euro 3000, percepisce un contributo Rdc di euro 70, si collocherà nella priorità 1 e percepià un'integrazione REIS pari a euro 205 mensili (euro 275 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 70 conispondente all'importo mensile del Rdc);
- 2 Se un nucleo familiare composto da 3 componenti adulti, con un ISEE pari a euro 3000, percepisce un contributo Rdc di euro 101, non accede all'integrazione REIS;
- 3 Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari a euro 2500 percepisce un contributo Rdc di euro 101, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 324 mensili (euro 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti euro 101 conispondente all'importo mensile del Rdc);
- 4 Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minure, con un ISEE pari a euro 2500, percepisce un contributo mensile Rdc di euro 250, monaccede all'integrazione REIS;
- 5 Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a euro 2500 percepisce un contributo Rdc di euro 300 si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione RES pari a euro 125 mensili (euro 425 importo mensile RES per priorità e numero di componenti euro 300 conspondente all'importo mensile del Rdc);
- 6 Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a euro 2500, percepisce un contributo Rdc di euro 350, non accede all'integrazione REIS;
- 7. Se un nucleo familiare composto da 5 componenti, di cui 4 minori, con un ISEE pari a euro 6500, percepisce un contributo Rdc di euro 456, non accede all'integrazione REIS, avendo superato il limite di accesso previsto per la deroga.

In tali fattispecie (21 e 22) il valore dei sussidi da erogansi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del nucleo di componenti il nucleo familiare stabilito nel paraggafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n 206 'Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 che si

⁶ La finalità è quella di erogare i presenti aiuti in maniera sinergica ed integrata con le misure nazionali di contrasto alla povertà introdotte con il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, conventito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019 n. 26 (Redrito di Citadinanza, di seguito Rdc.).

Considerato che, per il calcolo dell'ammontare del Rdc non si tiene conto dei trattamenti assistenziali erogati a fiorte di spese remicorrate (articolo 2, comma 6 del decreto legge sopra menzionato), si ritiene opportuno finalizzare l'erogazione di tali sussiri, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n 206 'Regolamento recarte modalità attuative del Casellario dell'assistenza'.



riportano di seguito:

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi econonici peralloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Burrispesa oburri pasto	Sostegri economici che consentono di acquistate generi alimentati o consumate pasti negli esercizi in consenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette perasili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per galantile all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegri economici pergarantire all'utente indifficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza, comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici percure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno econonico alle persone in difficultà per spese mediche o più in generale, per prestazioni sociali a nilevanza sanitaria. In questa categoria nientra lesenzione ticket sanitari, qualcra sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche peril sostegno della donicilianità e dell'autonomia personale	Tia gli altri sono intividualiti: VOUCHER = providenza economica a favore di anziani monautosufficienti e disabili, versata solo nel caso incui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSECNODI CURA = incentivazione economica finalizzata a gazantire a soggetti anziani monautosufficienti e a disabili gasi o gavissimi, la permamenza nel nucleo familiare o mell'ambiente di appartenenza, evitambili ricovero instrutture residenziali. BUONOSOCIO SANITARIO = sostegno economico a favore di persone indifficoltà erogato nel caso incui l'assistenza sia prestata da un'erae giver' familiare. ASSECNAZION PER PROCETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promuzione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diumi	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri dium
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copentura della retta per l'accoglienza instrutture semi residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantine all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza instrutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati incentri residenziali
A1.15	Contributi perservizi alla persona	Sostegno econonico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi econonici perservizio trasporto e mobilità	Sostegno econonici erogati a persone a ridotta nubilità (disabil, anziani), inclusi i contributi per i carri guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti donne	Prestiti destinati a ficoteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati congli enti pubblici, a tasso zero peril beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Cartifuti econonici per linserimento lavarativo	Interventi economici a sostegno di perconsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tuto aggio e altre forme di sostegno
A1.19	Base di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi indenaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con publicni familiari
A1.23	Contiluti econonici per l'accoglienza di additi e anziani	Contributi indenavo alle famiglie che accolgono temporamente disabili, adulti indificolià e anziani

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonandole riscuse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.



3. La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale, essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, inbase alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

4. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcio del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso fimilizzato all'emencipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa incarico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli chiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua duata non conisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficultà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid 19, di differire l'avvio dei progetti.

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità del RETS, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del RETS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello dintegrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- Qualca il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitamo di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

In tali fattispecie, si ritiere opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente immateria.

_

⁷Art 2, comma 3, LR 18/2016



3 Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'interio nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potramo essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9 comma 4, della LR. n. 18/2016 e.s.mi., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6000 euro all'anno, qualcra il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se nonadeccezione del "Premio scuola", di cui al paragrafio 6

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere surisonse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

4.1 Progetti sperimentali

Inuriotica di programmazione unitaria delle riscuse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promusve la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analogli interventi a valere sui fondi POR ESE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie comminori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fiaglità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuri esempi:
 - sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
 - sostegno per le spese extra-scolastiche (gite, campi estivi, attività non curiculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua strariera, ecc);
 - abbonamenti percossi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
 - dispositivi informatici e accesso alla corressione internet;
 - marte are disostegno allo studio individuale;
 - sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualcra si presenti una situazione di bisogno



complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, incui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

4.2 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza impresenza di specifici accordi.

I progetti dovanno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, terruto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni officno in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte nonsiano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo

I Servizi a favore della collettività potramo essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadiranza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendessi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti permalattia, congedi parentali, fierie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro

5. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione dinvalidità grave superiore al 90% sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto dinclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n



20/1997⁸, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinsolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. m. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

6. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici consegniti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3 della LR. n. 18/2016

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuda primaria	Ottimo
Scuda secondaria di I grado	Media dell'8
Scurla secondaria di Il grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e mazionale.

Le riscuse per il firenziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

7. Modalità di erogazione del sussidio economico e modalità di utilizzo delle risorse a valere sui progetti di Inclusione sociale.

Il sussidio economico viene exogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una conesponsione monetaria finanziata con riscuse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo⁹.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non

⁸ "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"."

⁹Aisensi di quanto previsto dall'art 9 commi 6 7 e 8 della legge regionale n 182016



abbiano già intrapreso un percuso riabilitativo o tale percuso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rimia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'interonucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidiose nonad eccezione del "Premio scuola", di cui al paragrafio 6

Come indicato nel paragrafo 41, nel caso si attivino i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento può essere ammesso un costo fino a 6000 per un anno

Per i beneficiari individuati nel paragrafo 2 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito invelazione al Rdc.

Fermo nestando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, si precisa che i Comuni e/o i PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle riscuse destinate ai progetti di Inclusione attiva anche già collaurlate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi similari. Si riportano alcuni esempi erogazione degli interventi attraverso voucher previo accreditamento dei fornitori, convenzioni con enti/strutture attive sul tenitorio compresi gli enti del Tenzo Settore e i centri di formazione, incarichi professionali, personale impiegato alle dirette dipendenze dell'Ente (es. educatori professionali, psicologi, mediatori), affidamenti esterni di servizi per mezzo di procedure di appalto ex Digs 50/2016; acquisto diretto di materiali, ecc.

In quei Comuni, in cui emerga che il nicorso alle procedure sopra descritte non conisporda agli interessi dell'ente in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, può essere straordinariamente ammesso il trasferimento di parte delle risorse, per particolari interventi (es. pagamento di professionisti privati, pagamento di corsi per il conseguimento di attestati, compresi la patente di guida, ecc), direttamente ai destinatari. Si precisa che tale situazione potrà configurarsi soltanto dietro presentazione di idorea documentazione comprovante la spesa sostenuta o da sostenere. In quest'ultimo caso il beneficiario, una volta che avrà provveduto al pagamento della spesa, dovrà comunque dame prova producendo la relativa documentazione (es. fattura o altrodocumento contabile, copia del pagamento, ecc).

I costi relativi alla gestione, attivazione e realizzazione dei progetti di inclusione attiva, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.), rientarro tra i costi previsti



perciascunprogetto

8. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione formezione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. ¹⁰

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, qualcra un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di finizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a danne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che venanno da loro individuate.

9. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 1 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

10. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2021-2023

La progettazione e la gestione delle Misure relative al REIS sono assicurate dai singoli comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS.¹¹

Le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'attrazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Dopo l'approvazione definitiva delle presenti Linee guida, e comunque entro 45 giorni, i Comuni pubblicano gli Asvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS.

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione, formendo almeno i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, surblivisi per priorità;

13/18

¹⁰ Art 4, com i 1 e 2, della LR 18/2016

¹¹ Art 7, comma 1, IR 18/2016



 ammontare di riscuse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al paragrafo 1.2

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a deconere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Lo stanziamento annuale destinato al REIS è assegnato, per il 90% a favore dei Comuni e per il restante 10% a favore del Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito tenitoriale PLUS competente, secondo i seguenti criteri: il 30% in parti uguali; il 35% in propozione all'ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile e il 35% in propozione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari.

Le risorse assegnate ai comuni (90%) e quelle assegnate al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente (10%), sono erogate dalla Regione anticipatamente a seguito dall'approvazione della legge che le stanzia.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie, i Comuni comunicano al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito tenitoriale PLUS competente eventuali economie o la necessità di ulteriori riscuse per soddisfare le proprie graduatorie, dandone informazione anche alla Direzione Generale delle Politiche Sociali. Nel limite della quota assegnata ai PLUS (10%), oltre alle eventuali economie derivanti dalla gestione della spesa da parte dei Comuni, le somme venanno ridistribuite dal PLUS a favore dei singoli Comuni confabbisogno non soddisfatto attestato dagli esiti della graduatorie.

Ai sensi dell'art 7, comma 2, della L.R. n 18/2016, una quota pari all' 1,5% dello stanziamento annuale è destinata, in parti uguali, agli ambiti PILIS o ai Comuni (v. art 8, comma 30, della L.R. n 1/2018) per le spese per il personale oper i servizi estemi che si occupano della gestione della misura.

In deroga ai criteri di assegnazione di cui sopra, per l'anno 2021 le risorse sono state assegnate e erogate sulla base dei criteri sopra irrificati e secondo quanto stabilito dall'art 3 commi 3 4 e 5 della L.R. 4/2021 (Legge di stabilità 2021).

Le risasse per il triennio 2021 - 2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti criteri:

- in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- in secondo luogo, fiemo restando gli interventi afficienti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio sanitarie, la sonma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, mella misura minima del 20%

Le presenti Linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri tenitori.

11. Economie

Le ulteriori economie REIS relative all'armualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla L.R. n 30 del 15 dicembre 2020, sono prioritariamente destinate a regolarizzare situazioni derivanti



dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n 12/2020 Eventuali ulteriori somme residue sono riversate nel bilancio regionale per essere destinate a finalità da definisi con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

12 Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento

La Direzione generale delle Politiche sociali imraccordo con il Servizio della Comunicazione della Presidenza della Regione individua strumenti di promozione del REIS immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale).

13. Sistema informativo. Monitoraggio, valutazione e verifica

Il sistema informativo necessario al munituraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dei fondi FESR e FSE 2014-2020

I comunititolari delle riscuse destinate all'attuazione del RES alimentano il sistema informativo SIPSO con

- la commicazione degli esiti delle graduatorie degli avvisi REIS;
- l'inscrimento delle arragrafiche dei destinatari del REIS;
- i dați relativi all'avarrzamento dell'erogazione dei sussidi;
- l'inserimento delle informazioni sull'avvio dei progetti di inclusione attiva, monché le risorse destinate a ciascumprogetto e le finalità;
- i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle presenti Linee guida.

14. Controlli

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

15. La governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assiculata dal Tavolo permanente regionale costituito con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con il compito

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 18/2016;
- di propone eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disporibili (statali, regionali e comunitarie).



Il Tavolo permanente si avvanà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, una volta istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n 23 con- imparticolare - le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficultà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento della misura regionale conquella razionale;
- collaborazione con ITNPS, al fine di poter fiuire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali conquelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Coordinamento delle Direzioni generali;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli dintesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli crdini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il niferimento unitario per gli Ambiti Plus / Enti Locali nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loroattribuiti; 12
- convocazione sistematica del Coordinamento degli Ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio

In particolare, il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo ai Comuni e, ove sussistono le condizioni, agli ambiti PLUS la predisposizione, per ciascun nucleo beneficianio, del progetto personalizzato. A tal fine nichiede che si attivi un sistema condinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'équipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione.

L'équipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli terratici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di crientamento e

Al fine di date attuazione alle disposizione razionali e regionali concernenti le politiche di contrasto alla povertà, la Direzione Generale delle Politiche Sociali. In avviato un processo di collaborazione intervistituzionale tra le amministrazioni competenti immateria di servizi sociali, lavoro, formazione, istruzione e salute, volto a definire e rafforzare modelli di governance unitaria sugli interventi di contrasto alla povertà, al fine di garantire nel tenitorio regionale i necessari raccordi per la presa in carico e la gestione integrata degli interventi. Grazie alla collaborazione delle diverse amministrazioni che, condividendo l'interesse pubblico comme, harmo dato la propria adesione, a novembre 2019 è stato sottoscritto un "Accordo di collaborazione istituzione per la realizzazione di una rete di inclusione sociale" che ha visto come firmatari. Assessorato dell'igiene e santià e dell'assistenza sociale. Direzione Generale delle politiche sociale, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL); Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Aziennia Tutela Salute Sardegna; Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna; Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.



progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti PLUS che non abbiano provveduto, sono tenuti ad istituire i surkletti organismi.

Pertanto, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5 dell'art. 9 della L.R. m. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti Plus finalizzato all'attrazione del REIS.

Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19.

Per l'anno 2021 le riscuse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art 3, commi 4 e 5 della LR. n 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid 19

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che nonhanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid 19, in una situazione di disagio socio economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla LR n 12/2020 non arroga sanati.

Sano destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1,2 delle presenti Linee guida

I Comuni potrarmo gestire tali riscuse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovrarmo dibligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Awisi REIS.

L'ammissione al contributo avvenà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal conficuto tra ISEE ordinario e ISEE conente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale dre valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle confiziori di fiaglità socio economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE conente¹³) superiore a euro 15000

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12000 e 15000 si prenderamo

A partire dal 23 ottobre 2019 per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28 bis del Decreto legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE conente qualca si verifichi, in micra alternativa una variazione della situazione lavorativa ovvero un'internuzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indernitari monientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno opiù componenti il nucleo familiare, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata mell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi IISEE conente consente di aggiormare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvioinato. La normativa vigente prevede inclite la possibilità di aggiormare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimori dell'armo precedente, qualca vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE conente da individuarsi, con Decreto del Mnistro dell'avoro e delle politiche sociali, di concento con il Mnistro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è attralmente invia di emenzazione.



inniferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico professionale, avvenà sia tenendo conto della condizione socio economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economicosociali della pandemia Covid 19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dinessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitamo di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dinesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un conglunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minuterni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abituriri di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid 19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfiatto, coabitazione, usufiutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione odel mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze donestiche, ecc.);
- di situazioni di emanginazione sociale, o condizione di rischio sociale contelata a dipendenze, problematiche giutiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani monautosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "tisorse" (familiari civilmente obbligati exart 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE mon superiore a euro 15000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Conqueste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore RES mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il RES indicati al paragrafo 1.2. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroglie).